

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/348 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018

relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione europea ha concesso alla Cambogia preferenze tariffarie generalizzate («SPG»). Il regime SPG si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 prevede la possibilità di concedere, in alcune circostanze precisamente definite e per talune merci, deroghe alle norme sull'origine preferenziale a favore di paesi beneficiari dell'SPG. In conformità al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾, il cumulo regionale si può applicare solo nello stesso gruppo regionale a paesi che, al momento dell'esportazione verso l'Unione, sono beneficiari dell'SPG.
- (3) Il 13 ottobre 2016 la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga triennale della deroga concessa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione ⁽⁴⁾. In virtù di tale deroga, per determinare l'origine delle biciclette della voce SA 8712 importate nell'Unione dalla Cambogia, la Cambogia era autorizzata a considerare le parti originarie della Malaysia come materiali originari della Cambogia in virtù del cumulo regionale nell'ambito dell'SPG, pur non essendo la Malaysia un paese beneficiario dell'SPG.
- (4) Nella richiesta la Cambogia asseriva che la sua industria delle biciclette aveva compiuto sforzi considerevoli per conformarsi gradualmente alle norme di origine dell'Unione per i paesi meno sviluppati [come previsto dall'allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446], in virtù delle quali, affinché un prodotto possa essere considerato originario di un paese meno sviluppato, i materiali utilizzati per la sua produzione e importati da altri paesi non devono superare il 70 %. La Cambogia indicava tuttavia che tale industria necessitava di più tempo per conformarsi pienamente alle norme di origine dell'Unione per i paesi meno sviluppati.
- (5) Con lettera del 17 febbraio 2017, la Commissione ha invitato la Cambogia a presentare ulteriori informazioni. Il 15 giugno 2017 la Cambogia ha trasmesso la risposta, a seguito della quale il fascicolo è stato considerato completo.
- (6) Nella sua risposta la Cambogia ha dimostrato di aver prodigato sforzi per rendere l'industria delle biciclette più autonoma grazie a investimenti finalizzati a creare nuove linee di produzione per i componenti (quali telai, verniciatura, saldatura o cerchioni). La Cambogia ha inoltre spiegato che i fabbricanti sono stati incentivati ad acquistare accessori per le biciclette e materiale di imballaggio da fornitori locali al fine di incrementare il valore aggiunto creato in Cambogia. Di conseguenza, la Cambogia dispone ora di una politica per attirare gli investitori e indurli a creare poli industriali in zone economiche speciali a sostegno dell'industria della bicicletta.
- (7) La Cambogia ha sottolineato che un periodo di tempo supplementare è importante per mantenere lo slancio dell'industria cambogiana della bicicletta e per realizzare nuovi progetti, in particolare per quanto riguarda la promozione degli investimenti in altri Stati membri dell'ASEAN che contribuiranno a soddisfare le esigenze dell'industria cambogiana della bicicletta in materia di qualità e prezzo delle parti di biciclette.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia (GUL 223 del 29.7.2014, pag. 19).

